

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SELENIA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG
VIA DELLA LIBERAZIONE CN

Numero REA: FG - 178812

Codice fiscale: 02195360710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Rep. n. 15539-
Racc. n. 8821-

-----STATUTO-----

-----della-----

-----"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELENIA A R.L."-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO ED OGGETTO-----

Articolo 1) - Denominazione.-----

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELENIA A R.L.".-----

Articolo 2) - Sede-----

La società ha sede nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG).-----
Il trasferimento dell'indirizzo della Società nell'ambito del suddetto Comune di San Giovanni Rotondo (FG) è di competenza dell'organo amministrativo. -----
La società potrà istituire altrove sedi secondarie, rappresentanze, filiali e simili, nei modi e termini di legge.-----

Articolo 3) - Domicilio dei soci-----

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci, ove risulterà l'eventuale indirizzo di posta elettronica o telefax. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati risultanti dal libro soci.-----

Articolo 4) - Durata.-----

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030), salvo proroghe o anticipato scioglimento.-----

Articolo 5) - Scopo ed oggetto-----

La Società non ha scopi di lucro ed è retta dai principi e dalla disciplina della mutualità. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a), comma 1, art.1 della Legge 8 novembre 1991 n.381. I soci stessi si propongono di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

In particolare, la Cooperativa, senza finalità speculative, ha per oggetto:-----

==l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, da persone giuridiche pubbliche e private di ogni qualsiasi lavoro relativo alla gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali;-----

==l'assistenza a domicilio (presso ospedali, case di cura, presidi sanitari, residenze sanitarie per anziani, case di riposo ed ogni altro luogo ove ciò si renda necessario) agli anziani, all'infanzia, ai malati, agli invalidi ed ai portatori di handicaps;-----

==l'offerta, tramite propri soci qualificati, di assistenza specialistica;-----

==la creazione e/o gestione di comunità terapeutiche, centri diurni, strutture residenziali, centri d'ascolto, case famiglie, case alloggi, case di riposo e simili, asili nido e scuole materne;-----

==l'organizzazione e/o gestione di attività ricreative, di soggiorni estivi ed

invernali per i soggetti di cui all'oggetto sociale;-----
==l'attività di promozione della salute del cittadino;-----
==l'attività di riabilitazione;-----
==l'attività di consulenza familiare;-----
==l'attività di integrazione socio culturale per gli extra comunitari;-----
==l'attività formativa di sostegno per gli operatori intermedi (esempio: insegnanti, infermieri, assistenti sociali, operatori di comunità, soci della Cooperativa);-----
==la gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.-----

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale (ivi compresa la pulizia degli ambienti nei quali si esplicano le attività costituenti il predetto oggetto sociale) o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento dei fini sociali, la Cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci.----
Essa però potrà avvalersi anche del personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi. La Cooperativa può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere contributi agli enti pubblici e privati, contrarre mutui, chiedere e rilasciare fidejussioni.-----
La Cooperativa intende usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, degli organismi locali e territoriali e di ogni ente preposto per le promozioni di tali finalità.-----

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 6) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:-----
==le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----
==le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;-----
==in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----
==per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

TITOLO III

REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 7) - Clausole di mutualità prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, comma 1°, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative

dei soci, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).-----

Alla Cooperativa:-----

a)-è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b)-è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;-----

c)-è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI – RAPPORTI SOCIALI-----

Articolo 8) - Categorie di soci - Requisiti soggettivi dei soci-----

Possono essere soci:-----

a)-le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n.381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi di detta legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, possono essere ammessi in qualità di "soci lavoratori" le persone che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine personale o specializzazione professionale, possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, ivi compresi elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-----

Essendo l'ammissione dei "soci lavoratori" finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa, la stessa deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----

Onde favorire una scelta consapevole da parte di chi chiede di divenire "socio lavoratore" ed una valutazione circostanziata da parte di chi deve approvarne la domanda, requisito indispensabile per divenire "socio lavoratore" è aver già partecipato a più di una delle attività organizzate e gestite dalla cooperativa o avere già prestato la propria opera retribuita. La domanda di ammissione non potrà essere presentata 3 (tre) mesi prima della maturazione del predetto requisito.-----

b)-le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie



Roberto Fileno
[Signature]

previste nell'oggetto sociale, in qualità di "*soci utenti*", o "*soci fruitori*" della cooperativa;-----

c)-i "*soci volontari*", quali definiti dall'art.2 della legge n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

Art.9) - Ammissione dei soci-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Cooperativa domanda scritta, recante i seguenti dati ed elementi:-----

a)-cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, cittadinanza;

b)-ammontare della quota che intende sottoscrivere, nell'importo non inferiore nè superiore ai limiti di legge;-----

c)-la qualità di "*lavoratore*", di "*fruitore*" o "*utente*" o di "*volontario*" con cui intende essere ammesso come socio;-----

d)-dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e)-ogni altra notizia richiesta dall'organo deliberante;-----

f)-per i soci "*lavoratori*" e "*volontari*": l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e delle specifiche competenze possedute;-----

g)-per i soci "*lavoratori*": l'indicazione del rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità al presente statuto ed all'apposito regolamento, preventivamente visionati;-----

h)-per i soci "*fruitori*" o "*utenti*": l'indicazione del bisogno di intervento sociale, rientrando nelle categorie previste nell'oggetto sociale.-----

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta - secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta - la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.-----

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.-----

Il diniego di ammissione è regolato dall'art.2528, 3 e 4 comma, codice civile. In caso di diniego di ammissione la deliberazione dell'assemblea dei soci, che concluda in senso favorevole all'ammissione stessa, è vincolante per l'organo amministrativo.-----

Articolo 10) - Diritti dei soci-----

I soci hanno diritto di:-----

a)-partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----

b)-prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----

c)-ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

I soci hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.-----

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale; i soci "volontari" hanno, sempre nei suddetti termini, diritto di prestare la loro opera gratuitamente, per fini di solidarietà.---

Articolo 11) - Obblighi dei soci-----

I soci sono obbligati a:-----

==versare la tassa di ammissione, quale rimborso delle spese amministrative per la ammissione, se deliberata e nell'entità stabilita dall'Organo Amministrativo;-----

==versare l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art.2528 c.c.;-----

==sottoscrivere le quote di cui alla lettera b) del superiore articolo 9).-----

Essi sono obbligati inoltre:-----

a)-a versare la quota di capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;-----

b)-ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----

c)-a partecipare direttamente o seguire attivamente l'attività della cooperativa, a seconda delle proprie capacità, professionalità e possibilità.-----

Articolo 12) - Divieti dei soci-----

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o ad altri tipi di società, che abbiano analogo oggetto sociale o che comunque



Falcone
Rosario
[Signature]

esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.-----

E' altresì vietato al socio "*lavoratore*" prestare lavoro subordinato, autonomo o sotto forma di collaborazione a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.-----

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.-----

-----TITOLO V-----

-----SOCI - RAPPORTI MUTUALISTICI-----

Articolo 13) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.-----

Lo scopo mutualistico della Cooperativa si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.-----

Articolo 14) - Regolamento interno-----

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, che delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, sulla base di un progetto che l'organo amministrativo è obbligato a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.-----

-----TITOLO VI-----

-----QUOTE DEI SOCI-----

Articolo 15) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci-----

La partecipazione del socio non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi nemmeno ad altri soci. Conseguentemente, spetta al socio, ai sensi dell'art.2530, ultimo comma, c.c., il diritto di recedere liberamente dalla Cooperativa, con preavviso di novanta (90) giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due (2) anni dall'ingresso del socio in società.-----

Articolo 16) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci-----

L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci.-----

-----TITOLO VII-----

-----PRESTITI SOCIALI-----

Articolo 17) - Prestiti sociali-----

I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.-----

TITOLO VIII

ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 18) - Recesso del socio

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a)-allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Regione ovvero all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b)-allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c)-ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata a.r. alla Società.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta (60) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra Organo amministrativo e socio receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Per tutto quanto non previsto o derogato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2532 c.c..

Articolo 19) - Esclusione del socio

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta (180) giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, per causa a lui imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

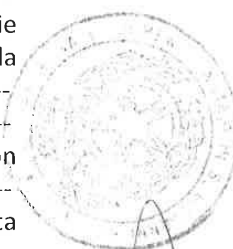
E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Per tutto quanto non previsto o derogato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.2533 c.c..

Articolo 20) - Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso della partecipazione posseduta dal socio defunto, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti patrimoniali definitivamente acquisiti dal socio in dipendenza del



Roberto Ibanez
Roberto Ibanez

rapporto mutualistico.-----

La società procede al rimborso della partecipazione, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.-----

Articolo 21) - Liquidazione della quota al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto-----

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art.2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno. Nessun diritto spetta ai soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies* del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, compresa la riserva formata con il sovrapprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.-----

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art.2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.-----

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto possono contestare la stima effettuata dall'Organo Amministrativo, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art.2473, 3° comma, seconda parte, del codice civile.-----

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio. Trascorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio receduto o escluso e degli eredi o legatari del socio defunto, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del

medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.-----

Articolo 22) - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi e degli eredi o legatari del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro un (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.-----

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un (1) anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto ovvero la morte si è verificata.-----

Se entro un (1) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o i legatari del socio defunto.-----

TITOLO IX-----

TRATTAMENTO DEI SOCI "LAVORATORI"-----

Articolo 23) - Prestazioni lavorative-----

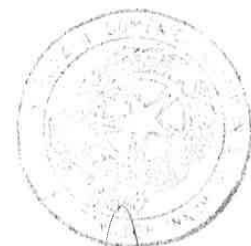
La disciplina della prestazione di lavoro dei soci "lavoratori" e la relativa retribuzione sono regolate da apposito regolamento, ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.-----

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea che delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.-----

Articolo 24) - Regolamento prestazioni lavorative dei soci-----

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso il quale il socio "lavoratore" assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.-----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio "lavoratore" ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci "lavoratori" con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa



Roberto Filippi
Roberto Filippi

sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci "*lavoratori*", oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.-----

-----TITOLO X-----

-----CAPITALE SOCIALE - RISERVE - BILANCIO E UTILI-----

Articolo 25) - Patrimonio della società-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

- dal capitale sociale variabile;-----
- dalla riserva legale;-----
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;-----
- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;-----
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;-----
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.-----

Articolo 26) - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci.-----

L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art.2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.-----

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524 e 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da un notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:-----

- a)**—gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;-----
- b)**—il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;-----
- c)**—in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;-----
- d)**—è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.-----

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art.2465 del codice civile.-----

Articolo 27) - Rivalutazione delle quote sociali-----

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti

dall'art.2525 del codice civile. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art.2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 28) - Riserva legale

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-*quater*, comma 1, del codice civile. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 29) - Riserve indivisibili

Sono indivisibili, ai sensi dell'art.2545-*ter* del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 30) - Contributi in denaro dei soci

I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale indivisibile. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

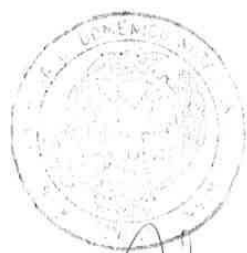
Articolo 31) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, e deve quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci.

Articolo 32) - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci "lavoratori", proporzionalmente alla quantità



Handwritten signatures and initials are present over the stamp and to its right. The signatures appear to be 'F. L...' and 'R. L...'. There are also vertical initials 'R. L...' and 'F. L...' written to the left of the stamp.

ed alla qualità degli scambi mutualistici, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.-----

Articolo 33) - Destinazione degli utili di esercizio-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:-----

a)—ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----

b)—a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;-----

c)—a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art.7 della legge n.59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.-----

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:-----

d)—alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;-----

e)—alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;-----

f)—ad eventuale riserva facoltativa.-----

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile e la ripartizione dei ristorni.-----

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art.2433-*bis* del codice civile.-----

TITOLO XI-----

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-----

Articolo 34) - Assemblea dei soci-----

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'assemblea delibera:-----

—sull'approvazione del bilancio;-----

—sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;-----

—sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;-----

—sulla determinazione del sovrapprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci;-----

—sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;-----

—sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo

amministrativo;-----
—sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;-----
—sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;-----
—sulla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;-----
—sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;-----
—sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;-----
—sulle modificazioni dello statuto;-----
—sull'aumento gratuito del capitale sociale;-----
—sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.2524, comma
3, del codice civile;-----
—sullo scioglimento anticipato della società;-----
—sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;-----
—sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente
statuto.-----

Articolo 35) - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea-----

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.--
Il socio receduto, sebbene ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in
assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a
norma dell'art.2532 del codice civile e del presente statuto.-----

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea di
soggetti estranei alla società.-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta
(90) giorni nel libro dei soci.-----

I soci fondatori della cooperativa hanno diritto di intervenire e di votare in
assemblea, non appena iscritti nel libro soci.-----

I soci successivamente ammessi hanno diritto di intervento non appena iscritti
nel libro soci, ma possono votare in assemblea solo decorsi novanta giorni
dall'iscrizione nel libro soci.-----

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso
posseduta.-----

Ai fini del computo del voto del socio, non si ritiene sussistente un conflitto
d'interessi con la società riguardo alle deliberazioni che abbiano ad oggetto, in
via generale e preventiva, le modalità di svolgimento dell'attività mutualistica
con i soci; mentre tale conflitto si reputa sussistere quando la delibera abbia ad
oggetto singoli rapporti mutualistici riguardanti uno o più soci determinati.-----

Articolo 36) - Rappresentanza in assemblea-----

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che
può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto
da un altro socio avente diritto di voto. Ad ogni socio non possono essere
conferite più di due (2) deleghe.-----

Articolo 37) - Convocazione dell'assemblea-----

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede
sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione in cui la Cooperativa ha la
sua sede legale.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi

(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.-----

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.-----

L'avviso di convocazione deve essere specifico, ed indicare quindi in dettaglio le materie da trattare, poste all'ordine del giorno. Nell'ipotesi in cui si tratti di sostituire l'intero statuto sociale, anche in adeguamento a nuove disposizioni legislative, l'avviso potrà limitarsi ad indicare, quale ordine del giorno, l'integrale sostituzione dello statuto, eventualmente citando le disposizioni legislative al cui adeguamento la modifica statutaria sia preordinata.-----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.-----

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.-----

Articolo 38) - Funzionamento dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dall'assemblea stessa nell'ambito degli intervenuti.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del

presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Articolo 39) - Verbale delle deliberazioni assembleari-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.-----

Articolo 40) - Quorum costitutivi e quorum deliberativi-----

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.-----

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:---

a)—l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;-----

b)—lo scioglimento anticipato della società.-----

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Regione, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.-----

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.-----

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.-----

-----TITOLO XII-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 41) - Consiglio di amministrazione-----

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre (3) a nove (9), secondo quanto determinato dall'Assemblea in occasione della nomina.-----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del cod.civ..-----

Articolo 42) - Nomina - durata della carica - sostituzione - cessazione degli amministratori-----

I componenti l'organo amministrativo sono nominati dai soci, i quali vi provvedono mediante deliberazione assembleare.-----

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci, dovendosi considerare equiparati agli stessi gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta (90) giorni.-----

Gli altri membri del consiglio di amministrazione possono essere anche non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci.-----

Nel caso, invece, di perdita della qualità di socio da parte di un membro del consiglio di amministrazione che determini il venir meno della suddetta maggioranza, gli stessi decadranno dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art.2542, comma 2, del codice civile.-----

Gli amministratori possono anche essere dipendenti della cooperativa.-----

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.-----

Gli amministratori durano in carica per tre (3) esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori possono essere rieletti.-----

In caso di esclusione dalla società del socio che rivesta la carica di amministratore, si ha decadenza dalla carica medesima. In conseguenza, la competenza per l'esclusione dei soci che siano anche amministratori è attribuita, in deroga all'art.2533 del codice civile, all'assemblea dei soci.-----

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio. Spetterà all'Assemblea dei soci con propria delibera procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.-----

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

Articolo 43) - Presidente e Vice-Presidente-----

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente (che

sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi), se il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente, non sono stati eletti dai soci stessi in occasione della nomina.-----

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del Vice-Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Articolo 44) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione-----

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la sua sede, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art.2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.-----

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.-----

Articolo 45) - Amministratori delegati-----

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.-----

Non possono essere delegati:-----

—i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;-----

—i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Possono essere attribuite ad amministratori delegati, a dirigenti o dipendenti della cooperativa le decisioni meramente esecutive, relativamente all'attuazione dei rapporti mutualistici con i soci; mentre le decisioni che incidono sui suddetti rapporti mutualistici devono essere necessariamente adottate dall'organo amministrativo, con preclusione della facoltà di delega.----

Il regolamento mutualistico definisce ed individua le singole attività esecutive ed attuative che, non costituendo atti di direzione ed amministrazione

dell'impresa sociale, non rientrano nel divieto di delega sancito dall'art.2544, comma 1, del codice civile.

Salvo quanto sopra, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, nonché — limitatamente all'approvazione delle condizioni generali contenute nel regolamento mutualistico — dell'assemblea dei soci.

Articolo 46) - Compiti dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione, sia ordinaria che straordinaria, della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art.2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 47) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società, fatte salve le competenze attribuite all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le decisioni previste dall'art.2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dall'assemblea dei soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art.2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

L'organo amministrativo potrà nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 48) - Poteri di rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio - con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni stato e grado di giurisdizione - spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice-Presidente, se nominato; spettano, altresì, disgiuntamente dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice-Presidente, se nominato:----
==separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti;----
==al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.-----

Articolo 49) - Compenso degli amministratori

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

TITOLO XIII

CONTROLLI

Articolo 50) - Collegio sindacale e controllo contabile

Il collegio sindacale, nominato nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile) ovvero nel caso in cui l'assemblea dei soci ritenga di provvedervi, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea stessa; essi restano in carica per tre (3) esercizi, e scadono alla data della delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili per non più di due mandati. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.-----

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro.-----

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.-----

Per il funzionamento del collegio sindacale e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.-----

Articolo 51) - Controllo individuale dei soci

Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto

individuale di ottenere dall'organo amministrativo, previa richiesta scritta e con congruo preavviso, notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (art.2476, comma 2, del codice civile), escluse le scritture contabili della società e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.-----

I diritti come sopra individuati spettano anche al socio receduto o escluso, nei limiti in cui ciò sia necessario al fine di acquisire gli elementi necessari per individuare il valore della quota che deve essergli liquidata.-----

Articolo 52) - Informazioni relative alla gestione mutualistica-----

L'organo amministrativo, ed i sindaci se nominati, documentano:-----

1)—nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;-----

2)—sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art.2545-sexies, comma 2, c.c.);-----

3)—nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile); a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:-----

—il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni;-----

—i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci;-----

—i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;-----

—i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;-----

—l'eventuale ammontare degli acquisti ed alienazioni di partecipazioni proprie, di cui all'art.2529 del codice civile, effettuati nel corso dell'esercizio.-----

Articolo 53) - Vigilanza amministrativa sulla cooperativa-----

La cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.-----

L'organo amministrativo è obbligato a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero richiesti.-----

L'organo amministrativo deve affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.-----

Articolo 54) - Controllo giudiziario-----

Se vi è fondato sospetto che l'organo amministrativo, in violazione dei propri

doveri, abbia compiuto gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, che possano arrecare danno alla stessa, i soci che rappresentino un decimo del numero complessivo dei soci stessi possono farne denuncia al tribunale. Si applica il disposto degli articoli 2545-*quinquiesdecies* e 2409 del codice civile.

TITOLO XIV

NORME FINALI

Articolo 55) — Modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-*bis*, 2480 e 2545-*novies* del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Regione, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

Articolo 56) - Conciliazione stragiudiziale

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa ed iscritto nell'apposito registro e, precisamente, a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio, industria e artigianato più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa e soci che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Articolo 57) - Clausola compromissoria

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta (60) giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile,

ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.-----

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato, su richiesta, dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

L'arbitro stabilirà la sede dell'arbitrato e dovrà decidere entro sessanta (60) giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.-----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.-----

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.-----

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la cooperativa ed i soci, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.-

Articolo 58) - Scioglimento e liquidazione della società-----

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.-----

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa deliberazione assembleare, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.-----

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.-----

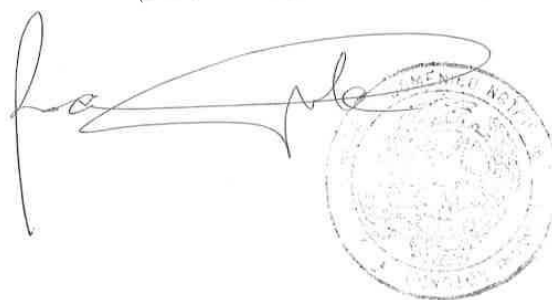
I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art.2487 del codice civile.-----

Articolo 59) - Devoluzione del patrimonio sociale-----

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel

seguinte ordine:-----
—restituzione ai soci delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art.2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile;-----
—restituzione ai soci delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art.2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;-----
—corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;-----
—devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Roma Tevere
A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to read 'R. Tevere'. The stamp is circular with a double border and contains text in the center, which is partially obscured by the signature.